



COMUNE DI MONTRESTA – PROV. DI ORISTANO

VIA S.M. DELLA NEVE, N. 2 – 09090 MONTRESTA – TEL. 0785 30003 – FAX 078530240 – C.F. 83002350912

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 17.03.2021 (prot.407)

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI RELATIVA AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE AVIARIA

IL SINDACO

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici comunali da parte dei cittadini, inerente gli inconvenienti igienici causati della presenza di piccioni in ambito del contesto urbano;

DATO ATTO, che la massiccia presenza di popolazione aviaria in area urbana può causare danni agli edifici e alla salubrità dell'ambiente, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di germi patogeni trasmissibili all'uomo, derivanti anche dall'accumulo del guano;

VISTE le indicazioni fornite dal competente Ufficio A.T.S. di zona, che in data 12 Marzo ha effettuato un sopralluogo nel Centro Abitato di Montresta.

VISTA la relazione igienico-sanitaria stilata dai Tecnici della Prevenzione dell'A.T.S. di Oristano a seguito di verifica in loco, registrata al prot.398 del 16.03.2021

VISTA la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano;

RITENUTO pertanto di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 avente per oggetto " Istituzione del servizio sanitario nazionale " che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica ;

VISTO il D.L. 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59 ;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 – Regolamento di polizia veterinaria ;

VISTO l'art. 50 del D.L.vo 18.02.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

1. E' vietato a chiunque di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo scarti, avanzi alimentari in tutto il centro abitato del Comune di Montresta;

2. I proprietari degli edifici situati nell'ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, devono provvedere a propria cura e spese:
- a) schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidificano o possano nidificare i piccioni, vista l'abitudine dei medesimi ad occupare le soffitte, solai e sottotetti che garantiscono riparo o luogo di nidificazione;
 - b) installare ove è possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili;
 - c) mantenere perfettamente puliti da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;

AVVERTE

Che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Che, in caso di inadempimento il Comune potrà agire in autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati.

AVVERTE inoltre

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione / pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line;
- l'invio del presente provvedimento a:
 - A.T.S. Sardegna – A.S.S.L di Oristano
 - Comando Stazione Carabinieri di Montresta
 - Prefettura di Nuoro

Dalla residenza municipale, lì 17 Marzo 2021

Il Sindaco
Salvatore Salis